



Approfondimento **Applicazione Statuto della Regione Siciliana**

La Sicilia vive da anni momenti di grandissima difficoltà economica e ciò si riflette sia sulla qualità dei servizi, sanitari e non, che la Regione eroga a tutti i cittadini, sia sulla qualità di vita dei cittadini stessi. Pertanto, risulta emblematica la circostanza che molti dei nostri giovani, spesso i più istruiti, vanno alla ricerca di fortuna in Italia e all'estero, facendo "ricche" le altre comunità territoriali.

La Regione, a causa di scelte economiche e politiche del passato spesso sbagliate, non riesce più a garantire livelli adeguati di sostegno ai propri cittadini, in particolare alle componenti più fragili della nostra società, quali diversamente abili, anziani, indigenti. Quanto appena detto, però, non esclude che causa principale delle tutt'oggi di insormontabili difficoltà economiche e mancate occasioni di sviluppo per la nostra terra, risieda nella mancanza di applicazione dello Statuto della Regione Siciliana.

In riferimento alla mancata attuazione dello Statuto Siciliano si espone, con la dovuta chiarezza, quanto segue:

la "lista dei torti" subiti dalla Regione Siciliana in materia finanziaria sono ampiamente elencati nelle delibere di Giunta regionale n. 286/2015 e n. 197/2018;

nello specifico, la predetta delibera di Giunta n. 286/2015, "Rapporti finanziari Stato Regione - Iniziative" - approvata sul presupposto che **non è più possibile ipotizzare di ripianare il debito agendo solo sulla spesa comprimibile**, motivo per cui si chiede alle opportune sedi un intervento strutturale (richiesta rafforzata dalle sentenze della Corte Costituzionale in particolare la n. 85/2015) - evidenzia diverse criticità, tra le quali:

- le **entrate pro-capite della Regione Siciliana sono nettamente più basse rispetto alle Regioni a Statuto speciale**, ovvero al pari delle Regioni a Statuto ordinario, nonostante le maggiori funzioni trasferite;
- il **contributo alla finanza pubblica è eccessivo**, secondo solo alla Lombardia, che ha però quasi il doppio delle entrate.

Mentre, per quanto riguarda la delibera n. 197/2018 - "Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria - Apprezzamento" - si ricorda che a seguito *dei numerosi*

*ricorsi presentati dalla Regione Siciliana, e già dal 2010, la Corte costituzionale ha riconosciuto in molteplici interventi legislativi statali la violazione dell'autonomia finanziaria della stessa e ciò nonostante l'obsolescenza delle norme di attuazione dello Stato in materia (D.P.R. n. 1074 del 1965) - più volte deprecata dalla stessa Corte - proprio perché ormai incompatibili con l'ordinamento tributario, non offra se non assai limitate guarentigie. In particolare, **il Giudice delle leggi per ben otto volte negli ultimi anni ha ritenuto violate le prerogative finanziarie della Regione** (si tratta delle sentenze nn. 145 e n. 207 del 2014, 65, 131, 176, 246 del 2015 ed, infine, la n.31 e 103 del 2016).*

Di fatto, detta delibera stigmatizza che **la conclusione degli accordi tra il Presidente della Regione ed il Ministro dell'Economia tra il 2014 ed il 2017, ha determinato comunque gravi effetti finanziari per le entrate della Regione** e, inoltre, evidenzia che *la scelta del precedente Governo regionale di soggiacere all'adeguamento dell'ordinamento finanziario regionale in termini unilaterali, ora con atti normativi o addirittura amministrativi generali dello Stato, ora della stessa Regione, a seguito di trattative incompatibili con le previsioni di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale (si veda per tutte la sentenza n.238 del 2015). Tale scelta, infatti, deve ritenersi in contrasto con la legalità legale, in considerazione della natura della legge di attuazione della riforma costituzionale che connota la richiamata normativa sul federalismo fiscale, ma soprattutto con la legalità costituzionale.*

Motivo per cui, con prot. n. 11809 del 15 maggio 2018, il Servizio 1 - Rapporti finanziari Stato-Regione - del Dipartimento Finanze e Credito ha redatto uno schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, allegato alla suddetta delibera 197/2018, che può costituire oggetto di confronto con lo Stato, sia in sede politica che tecnica, sulla piena attuazione degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto.

Nel merito, i punti salienti dello schema di nuove norme di attuazione dello Statuto, si riassumono nel seguente modo:

- attuazione del coordinamento finanziario della Finanza regionale siciliana con la Finanza statale estendendo con la lettera a) il criterio di riparto del maturato a tutti i tributi erariali (non riservati allo Stato) riscossi e di quelli i cui presupposti di fatto economici cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria si siano verificati nel territorio regionale, in modo da **attuare il principio della devoluzione integrale del gettito ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto**, ancorché le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale;
- ricostituzione dell'equilibrio finanziario sotteso all'art. 36 dello Statuto relativamente al **rapporto risorse finanziarie/funzioni di competenza statutaria**, con contestuale previsione di una clausola di neutralità finanziaria e di coordinamento obbligatorio a salvaguardia del medesimo dai successivi interventi normativi dello Stato, fatte salve le eccezionali esigenze di finanza pubblica, da disciplinare con Intesa;
- **piena attuazione dell'articolo 37 dello Statuto** tramite il richiamo all'interno della norma della metodologia Irap per la determinazione del valore della produzione netta relativamente

alle imprese multimpianto;

- **previsione di spettanza alla Regione delle accise** (non solo quelle sull'energia elettrica), sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale o comunque riconducibili alla capacità fiscale dello stesso;
- riconoscimento del ruolo della Regione nella partecipazione alla **lotta all'evasione** tramite la definizione delle strategie con apposite intese col Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- **piena attuazione dell'articolo 38 dello Statuto** tramite la definizione di un meccanismo triennale, per esigenze di programmazione finanziaria, di determinazione del contributo di solidarietà che tenga conto dell'intervento dello Stato negli investimenti in modo parametrato alla popolazione ed alla situazione infrastrutturale isolana;
- previsioni attuative dei principi comunitari in tema di **insularità e di fiscalità di sviluppo**;
- previsioni attuative in tema di **perequazione infrastrutturale**.

A quanto fin qui esposto, si aggiunge che la Sezione Riunite per la Regione Siciliana delle Corte dei Conti nell'ambito del giudizio di parifica per l'esercizio 2018 sottolinea che *la completa attuazione dello Statuto siciliano è un tema ancora aperto*.

Nel dettaglio, la Corte in riferimento all'applicazione dell'art. 36 dello Statuto Siciliano, quindi rispetto all'annoso problema relativo al criterio in base al quale stabilire quale parte del gettito dei tributi erariali spetti alla regione, ovvero se applicare il criterio del riscosso o quello del maturato - poi risolto con l'approvazione delle nuove norme di attuazione nel 2016 con il d.lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 - , fa presente che *da una parte può affermarsi che, a regime, l'attribuzione dei tributi devoluti in forza del criterio del maturato abbia corretto le storture determinate dalla normativa che aveva inciso sullo spostamento del luogo di riscossione dei tributi erariali, in quanto l'incremento delle entrate tributarie nel triennio (trainato dal gettito IRPEF), si rivela maggiormente in linea con quello delle stesse imposte in ambito statale (tenuto conto, comunque, dell'andamento dei redditi e dell'economia in Sicilia); d'altra parte, non pare a queste Sezioni riunite che i predetti decimi individuati per il calcolo dell'imposta spettante alla Regione siano sufficienti ad assicurare – come previsto nello Statuto siciliano – un livello di entrate idoneo a sostenere l'espletamento di tutte le funzioni esercitate in virtù dell'autonomia speciale, specie in considerazione dell'entità del concorso alla finanza pubblica*.

Per tali ragioni, si ritiene improcrastinabile un intervento costante e strutturale e non è opportuno ricorrere ad accordi-emergenza, come sottolinea la Corte, il ricorso ad accordi *non ha consentito alla Regione di disporre di risorse sufficienti per programmare un efficace percorso di crescita e sviluppo della politica economica della Regione, con il risultato di dover fronteggiare pesanti vincoli di spesa e un oneroso concorso alla finanza pubblica che di fatto, hanno vanificato il beneficio realizzato con il mutamento del sistema di compartecipazione al gettito erariale*.

Al riguardo, si fa presente che la mancata attuazione dello Statuto regionale comporta

annualmente la perdita di introito fino a circa 3,9 miliardi di euro, ai sensi dell'art. 36, fino a circa 1,2 miliardi di euro dovuti al mancato riconoscimento di accise spettanti e fino a circa 0,5 miliardi di euro per il mancato contributo di solidarietà dovuto per lo sviluppo infrastrutturale dell'isola, ai sensi dell'art. 38; a ciò si aggiunge una somma, al momento non determinabile, a causa della mancanza di una base di riparto condivisa per le imposte sul reddito dovute da imprese industriali e commerciali, aventi sede operativa in Sicilia ma sede legale fuori territorio regionale.

Si aggiunge ancora, che con nota presentata, in data 18 febbraio 2020 presso la Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, dal Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in merito alle previsioni del "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2020-2022 e della relativa Nota di aggiornamento", si evidenzia che in Sicilia il bilancio regionale è assorbito nella **quasi totalità** dai costi della macchina burocratica e dalla spesa sanitaria, per l'esattezza mette in luce che **il bilancio si presenta asfittico** a causa dell'*elevata incidenza della spesa di natura obbligatoria e dal fardello del ripiano del disavanzo pregresso*, mentre la spesa per investimenti scende in picchiata¹.

Quindi, nonostante l'art. 27 della L. 5 maggio 2009, n. 42 - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione all'art. 119 della Costituzione, preveda che le Regioni a statuto speciale concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto del proprio Statuto, tenendo conto della finanza della regione rispetto alla finanza pubblica e delle funzioni da essa esercitata e dei relativi oneri, nell'ultimo quinquennio, la Regione Siciliana ha contribuito in maniera eccessiva aggravando, così, la situazione economica e finanziaria dell'ente.

A quanto fin qui rammentato, si rimarca che considerato che gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di competenza statale e regionale non sono parimenti garantiti da entrate erariali e risorse disponibili dalla Regione, comportando così l'insostenibilità economica e finanziaria dell'ente e, in più, in base alle disposizioni dei Trattati, la Commissione accorda ad ogni Paese membro il livello di spesa minimo ammissibile da mantenere nel corso della programmazione e non è immaginabile ritenere che i fondi strutturali europei possano sostituire la spesa nazionale.

E ancora, in questo ambito si fa emergere che il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011, è lo strumento in cui sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali e che congiuntamente ai Fondi strutturali europei, rappresentano il mezzo principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹ Le spese in conto capitale, come si evince dalla Sintesi della Relazione sul rendiconto della Regione siciliana es. 2018, si sono ridotte da 13.150 milioni di euro del 2009 (42,3% della spesa totale) a 3.103 milioni di euro circa del 2018 (13,45% della spesa totale).

Così, nel corso degli anni anche rispetto al FSC, le risorse in Sicilia sono state parzialmente sottratte ai fini per le quali le stesse sono preposte, per essere destinate all'oneroso concorso alla finanza pubblica (si pensi ai 140 milioni di euro stabiliti dall'Accordo Stato-Regione, dello scorso 19 maggio 2019), circostanza messa in evidenza nella sopra menzionata nota della Corte dei Conti depositata recentemente presso la Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana.

La stessa nota della Corte recita testualmente che *il sistema di attribuzione dell'IRPEF maturata in ragione di 7,10 decimi a far data dal 2019 non riesce ad assicurare alla Regione un gettito di entrate correnti in grado da garantire un livello di servizi (e di spesa pro-capite) pari a quello delle altre regioni ad autonomia differenziata, ancorché a partire dal 2019 il concorso alla finanza pubblica sia stato ridotto di 300 milioni annui e, in aggiunta, la Corte evidenzia i punti dell'Accordo Stato Regione 19 dicembre 2018 a cui lo Stato non ha ancora ottemperato*, in particolare riguardo le *adeguate soluzioni per fornire sostegno ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane della Regione siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto ai corrispettivi enti intermedi del restante territorio nazionale e di favorire l'equilibrio dei relativi bilanci, nonché per superare i ritardi nell'applicazione del principio del riscosso in luogo del maturato nei settori dell'imposta di bollo e per alcune regolazioni in materia di IVA;*

per di più, è opportuno sottolineare che il medesimo Accordo prevede al punto 6 l'individuazione ai fini dell'attribuzione del gettito dell'imposta di bollo, garantendo la neutralità finanziaria del passaggio dal versamento mediante F24 a F23, quindi garantendo una immediatezza del gettito.

In ultimo, tenuto conto che rispetto a quanto fin qui mostrato, appare evidente che gli Accordi finora posti in essere fra Stato e Regione, rappresentano più una risposta a situazioni emergenziali che una risoluzione strutturale e definitiva rispetto alla non ancora risolta questione dell'applicazione dello Statuto Siciliano.

Pertanto, ciò che si auspica, da parte delle preposte Istituzioni riguarda l'avvio di tutte le iniziative utili all'approvazione integrale delle norme di attuazione dello Statuto Siciliano di cui schema - prot. n. 11809 del 15 maggio 2018, predisposto dal Servizio 1 - Rapporti finanziari Stato-Regione - del Dipartimento Finanze e Credito - è allegato alla delibera di Giunta regionale n. 197 del 15 maggio 2018, quindi alle disposizioni volte alla piena applicazione degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto Siciliano, nonché il riconoscimento delle accise sui prodotti petroliferi di cui all'art. 1 comma 832 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e, infine, a concedere alla Regione Siciliana, l'accesso alle principali banche dati dello Stato in materia finanziaria e tributaria, al fine di poter disporre di strumenti più efficaci e aggiornati per monitorare l'andamento del gettito dei tributi e formulare previsioni più attendibili, quanto per poter esercitare un controllo effettivo sulla quantificazione del gettito erariale che si stima spettante, come esposto recentemente dalla Sezione di riunite in sede controllo della Corte dei

Conti, fatto che per la stessa Corte, appare improcrastinabile e necessario ai fini di una reale e leale collaborazione istituzionale.